



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Fornitura autobus - gara n. 48/2017
Schema di Contratto Full Service
Allegato 7.5 al Disciplinare di gara

ARST S.p.A. o altra "Aziende beneficiaria"

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE

Gara n. 48/2017 – CUP F70D16000030008 – CIG 0000000000000000

LOTTO

TRA

L'ARST S.p.A./altra "Aziende beneficiaria", in seguito, per brevità, indicata come

"....." in persona del Legale Rappresentante,, nato a

..... il e domiciliato per la carica in, Via

....., partita IVA

E

la Società, in seguito, per brevità, indicata come "**Fornitore**" con

Sede Legale in, via n. P. IVA, per la

quale interviene nel presente atto il sig., nella sua qualità di

....., come risulta dal Certificato della C.C.I.A.A. di

PREMESSO CHE

– Delibera RAS

– Costituzione ATI

– Convenzione RAS/ARST

– Nell'ambito, con deliberazione ARST n. 000 del 00.06.2017 (resa

esecutiva dall'Assessorato dei Trasporti con nota prot. n. del 00.06.2017) è

stato disposto di espletare una procedura di gara ad evidenza pubblica.



– Con Bando di gara pubblicato sulla GU/S S00 del 00.07.2017, sulla GURI n. 00 del 00.07.2017, e, per estratto, sui quotidiani:, è stata indetta la gara d'appalto in argomento.

– A seguito dell'esperimento della procedura di gara, con deliberazione ARST n. 000 del 00.00.2017, è stato disposto di aggiudicare la fornitura del lotto 00 alla Società con sede in

– Tra gli atti di gara, nell'Allegato A2: SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI, all'articolo 1, è previsto che ciascuna "Aziende beneficiaria" si riserva la facoltà di stipulare il relativo Contratto di manutenzione "full service" alle condizioni economiche offerte in sede di gara;

– L'"Azienda beneficiaria" con Deliberazione ha disposto di esercitare la facoltà di stipulare il Contratto assistenza full-service per n. ... autobus marca ... modello ... e di approvare il relativo Contratto di assistenza full-service e gli atti ad esso allegati.

– I Centri di assistenza e le officine fiduciarie della rete del Fornitore in Sardegna ("Centri della Rete Assistenza ...), esistenti al momento della sottoscrizione del presente Contratto, sono elencati nel documento: ... indicato al successivo articolo 2.

– Con riferimento alla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011),

– Il Fornitore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione del servizio mediante di importo pari a € 000.000,00.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

**ART. 1 - VALIDITÀ DELLA PREMESSA**

Quanto citato in premessa e la documentazione relativa, anche se non espressamente richiamata forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, a tutti gli effetti, i seguenti documenti indicati secondo l'ordine di prevalenza, ferma restando la priorità del presente contratto:

1. Centri della Rete Assistenza del Fornitore
2. Veicoli del Cliente [matricola aziendale, targa, telaio, tipo e marca, data immatricolazione, km annuali (percorrenza annuale stimata), presunte date inizio e fine servizio manutentivo dietro corrispettivo]
3. Allegato A2: SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI
4. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti, in segno di piena e incondizionata accettazione.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Come meglio definito nel documento: A2 SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI, il presente contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione in regime di "full service" (in seguito abbreviato con "FU.SE.") e di garanzia di base, per 5 (cinque) anni o per una percorrenza totale prefissata, per gli autobus oggetto di acquisto e tutti destinati al servizio pubblico di linea, in esercizio



sulle linee di Trasporto Pubblico Locale (TPL) in affidamento alla Azienda proprietaria degli autobus (in seguito abbreviata in "Azienda").

Detti autobus sono stati forniti all'Azienda dal Fornitore con Contratto d'acquisto sottoscritto in data ... , e che prevede, oltre la vendita degli autobus, anche l'espletamento, da parte del Fornitore, del servizio manutentivo in regime di "FU.SE." alle condizioni indicate in offerta (corrispettivo chilometrico).

ART. 4 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Come meglio definito all'articolo 14 del documento: A2 SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI, il corrispettivo previsto per il servizio "FU.SE.", così come definito dall'art.1 del documento A2, è di tipo chilometrico (basato sulle percorrenze dei veicoli ed indipendente dalle tipologie e quantità di interventi effettuati).

In sede di gara il Fornitore ha offerto un importo pari a €/km ...

Il pagamento dei corrispettivi ordinari sarà effettuato mensilmente, a 30 giorni fine mese dalla data della fattura, che sarà emessa dal Fornitore per l'insieme delle percorrenze mensili stimate dagli autobus, pari ad 1/12 delle percorrenze annuali stimate. In alternativa, ed in funzione delle reali percorrenze, previo accordo fra le parti le fatture potranno essere riferite a percorrenze forfettarie diversamente calcolate, o a percorrenze reali.

L'importo complessivo stimato, sulla base delle percorrenze indicate all'articolo 1 del documento A2, è pari a € 00000000000000 IVA esclusa.

ART. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008

Le Parti dichiarano, e si garantiscono reciprocamente, di aver preso piena visione del



Decreto legislativo n. 81 del 9.4.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed

in particolare dell'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di

somministrazione" e di essere conseguentemente a conoscenza degli obblighi

rispettivamente a loro carico, impegnandosi sia ad un integrale adempimento di detti

obblighi che a reciprocamente manlevarsi per ogni rispettiva responsabilità.

In particolare, l'Azienda ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Interferenti (DUVRI), allegato al presente Contratto, in cui sono state indicate le

misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.

Sarà onere del Fornitore, una volta in possesso di tale documento, trasmettere alle

proprie officine fiduciarie incaricate in Sardegna (Centri in Sardegna) copia del

redatto DUVRI (comprensiva della "dichiarazione di presa visione DUVRI", da

compilarsi) nonché occuparsi delle formalità accessorie connesse.

Infine, il Datore di Lavoro (ai sensi del DLgs 81/2008) del Fornitore e quelli di

ciascuna officina fiduciaria (ovvero i loro formalmente delegati), dovranno presiedere

ad una "Riunione di Coordinamento sulla Sicurezza" (ex art. 26 D.Lgs 81/2008 e

s.m.i.) da svolgersi presso la sede del Cliente. Il Fornitore si obbliga di munire di

tesserino con fotografia il personale operativo impiegato presso l'ARST. I tesserini,

realizzati a cura e spese del Fornitore, dovranno riportare i dati identificativi del

personale nonché la firma del Rappresentante legale del Fornitore. Il personale di

servizio dovrà essere sempre anche munito di documento di riconoscimento previsto

dalla Legge. Il personale dovrà indossare, oltre ai dispositivi di protezione individuale

prescritti dalla vigente normativa, abiti da lavoro di foggia e colore unificati, su cui



sia sempre esibito il tesserino sopraccitato.

ART. 6 - TEMPISTICA E PENALI

Come meglio definito all'articolo 12 del documento: A2 SERVIZIO MANUTENZIONE

FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI, convenzionalmente per Anno

Legale (Civile) si intende il periodo di 365 giorni compreso tra il 01 gennaio e il 31

dicembre. Tutte le diverse penali sono fra loro cumulabili. Gli addebiti delle penali e

gli altri addebiti in generale saranno eseguiti, a discrezione dell'Azienda, tramite

escussione parziale della cauzione in corso di validità ovvero altro modo similare (ad

esempio, pagamento immediato o detrazione dell'importo dal compenso mensile per

le competenze del servizio manutentivo in "FU.SE.").

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE

Il Fornitore ha provveduto a costituire un deposito cauzionale definitivo di

€ 0000000000000000,00, pari al 00,00% dell'importo complessivo di aggiudicazione,

secondo uno dei sistemi indicati nel Disciplinare di gara.

L'ARST ha il diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento

giudiziario e senza che né il Fornitore né altri possano opporre eccezioni – in tutto o

in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi dei danni che essa dichiara – sulla

base dei propri accertamenti – di aver subito, e ciò senza alcun pregiudizio

dell'eventuale maggiore danno eccedente la somma incamerata.

Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'ARST si sia avvalsa in tutto o

in parte durante l'esecuzione del presente contratto.

La cauzione sarà svincolata previo completo assolvimento degli obblighi contrattuali

da parte del Fornitore e risolta ogni eventuale contestazione, al termine del periodo



di garanzia.

ART. 8 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto, qualora dichiarato in sede di offerta, sarà disciplinato dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016

Fatto salvo quanto indicato al comma 13 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, l'ARST non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati al Fornitore che dovrà trasmettere all'ARST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Nell'ipotesi in cui si faccia ricorso al subappalto, l'ARST corrisponderà l'importo della fornitura sempre all'aggiudicatario al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore.

E' vietato il subappalto totale o parziale senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ARST.

Qualora ciò si verificasse, l'ARST avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del Fornitore.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture dovranno essere intestate a: - via - P.I. ...

Tutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3, Legge n. 136/2010) è fatto obbligo al Fornitore di utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche



non in via esclusiva, al servizio oggetto del presente Contratto.

Il Fornitore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato: ...

Generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente: ...

A norma dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010, il presente Contratto di

intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di

banche o della società Poste italiane S.p.A.

Per pagamenti superiori a € 10.000,00, in applicazione di quanto disposto

dall'articolo 48 bis del DPR 602/73 (".... obbligo di versamento derivante dalla

notifica di una o più cartelle di pagamento ..."), il Cliente provvederà ai relativi

controlli secondo le disposizioni vigenti.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o

all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di

Cagliari, salva l'ipotesi di ricorso all'arbitrato.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti, l'ARST ha diritto, a suo

insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini contrattuali, la fornitura;
- per cessione del contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'ARST;
- per violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia;
- per fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- per modifica di fatto dell'organizzazione di Impresa del Fornitore, tale da



diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste per il contratto;

- in tutti gli altri casi indicati nel presente Contratto e suoi allegati.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'ARST, trasmessa con lettera Raccomandata A.R.

Nel caso di risoluzione l'ARST provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale; la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In ogni caso resta fermo il diritto per l'ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione del presente contratto.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto non è cedibile a terze persone.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto, con riferimento ai termini e condizioni dell'espletamento del servizio manutentivo in regime di "full service" (comprese relative penali) ma anche relativamente ad altre disposizioni a carattere generale, è necessario effettuare riferimento alla documentazione a base di Gara.

In considerazione della indifferibile ed urgente necessità di garantire la manutenzione degli autobus oggetto del presente Contratto, il presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva in caso di rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza il Contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con raccomandata A/R oppure PEC.



Il presente Contratto sarà registrato soltanto in caso d'uso.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati e di elaborati, spese postali, di bolli, registrazione ove necessaria, ed in genere le spese direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico dell'ARST.

Il Fornitore dichiara, anche ai fini della registrazione, che la fornitura è eseguita nell'esercizio di impresa e che pertanto ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 la stessa è soggetta all'IVA.

ART. 15 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione.

Il presente Contratto consta di n. ... fogli.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL FORNITORE

PER L'ARST S.p.A.

Francesco Marras

Amministratore Unico

(firma digitale)

(firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sotto elencati articoli del Contratto:

PER IL FORNITORE